

Accordo Quadro n. xxxxxxx

**ACCORDO QUADRO PER LA L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

**PER LE ATTIVITÀ DI ASSESSMENT FINALIZZATO ALLE VALUTAZIONI DI SICUREZZA DI**

**PONTI E VIADOTTI DELLA RETE IN ESERCIZIO IN GESTIONE AD AUTOSTRADE PER**

**L'ITALIA S.P.A. RICADENTE NEL TERRITORIO NAZIONALE**

AQ n. \_\_\_\_\_

TRA

Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società con unico

socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.,

con sede e domicilio legale in Via Alberto Bergamini 50 - 00159 Roma, in

persona di \_\_\_\_\_ nella qualità di

\_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto essendo

a ciò debitamente autorizzato in virtù di \_\_\_\_\_ (nel

seguito per brevità anche "Committente")

E

La società \_\_\_\_\_ (CF/P.IVA n. \_\_\_\_\_), con sede e domicilio le-

gale in \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_,

(nel seguito per brevità anche "Appaltatore");

congiuntamente intese anche come le "Parti".

PREMESSO CHE

- \_\_\_\_\_ è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.

18 aprile 2016, n. 50, suddivisa in 3 lotti, per l'affidamento, dei servizi

in epigrafe.

- \_\_\_\_\_ il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S-

IT \_\_\_\_\_ del / /20 e sulla GURI - V Serie Speciale - n.

del / /20 ;

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

- I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n.

\_\_\_\_\_ - Codice CIG n. \_\_\_\_\_;

- la Società \_\_\_\_\_ (CF/P.IVA n. \_\_\_\_\_) è risultata

aggiudicataria della procedura per il Lotto n. \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, la

medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare

il servizio oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e

termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;

- è stata richiesta per la Società \_\_\_\_\_ l'informativa di cui

all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali An-

timafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito positivo) / (eventuale: pertanto,

si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolu-

tiva di cui all'articolo 92 del D.lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30

giorni dall'invio della richiesta di informativa antimafia di cui all'art.

91 del D.lgs. n. 159/2011);

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla

insussistenza, in capo all'Appaltatore, delle cause di esclusione di cui

all'articolo art. 80 del D.lgs. 50/16;

- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e

dai suoi allegati, nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara definisce in

modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in

ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione

tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini

della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente alle-

gata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un

importo di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) rilasciata da

\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domicili-  
liate, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente atto si intende per:

Committente o SA: Autostrade per l'Italia S.p.A., Società soggetta all'atti-  
vità di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle  
prestazioni oggetto del contratto;

Accordo Quadro (AQ): accordo tra Committente e Appaltatore in cui si defini-  
scono le condizioni del servizio in oggetto, rimandando a successivi "Con-  
tratti Attuativi" l'approvvigionamento effettivo;

Contratto Attuativo (CA): contratto stipulato durante il corso di validità  
dell'AQ, entro i limiti della somma complessiva indicata nel bando e sulla  
base dei ribassi formulati nella procedura di selezione, che disciplina  
l'esecuzione effettiva del servizio oggetto dell'Accordo Quadro e che in  
ogni caso richiamerà e rispetterà quanto già stabilito nell'Accordo Quadro  
stesso;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Appal-  
tatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni dell'Accordo Quadro;

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Responsabile del Procedimento (RUP): l'Ing. Marilisa Conte nominata dalla

Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del

D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC): il soggetto eventualmente no-

minato dalla Committente e chiamato a controllare l'esecuzione del servizio

congiuntamente al Responsabile del Procedimento;

Referente Tecnico (RT): il sig. \_\_\_\_\_ ovvero il soggetto

nominato dall'Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell'at-

tività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività

oggetto dell'Accordo Quadro, nonché interfaccia nei confronti della Commit-

tente per qualsiasi esigenza ad esso connessa;

Codice: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di

pubblicazione della Lettera di Invito;

Documenti di gara: Documentazione di gara consistente in Bando, Discipli-

nare, Schema di Accordo Quadro comprensivo di tutti gli allegati richiamati

al successivo art. 2, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto - parte

generale e parte tecnica (d'ora in avanti anche CSA).

Articolo 2 (Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente

atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e

sostanziale dell'Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- l'Allegato "A" (Offerta Tecnica dell'Appaltatore);

- l'Allegato "B" (Offerta Economica dell'Appaltatore);

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

- l'Allegato "C" (Capitolato Speciale d'Appalto) e relativi allegati

ivi citati;

- l'Allegato "D" (Cauzione Definitiva);

- l'Allegato "F" (Polizza Responsabilità Civile Professionale);

- l'Allegato "G" (DUVRI),

- l'Allegato "H" (Schema contratto attuativo).

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro)

L'AQ ha per oggetto l'assessment delle opere sottopassanti il nastro autostradale della rete ASPI in esercizio, costituite da ponti, viadotti e sottovia, aventi luce  $\geq 10$  m (di seguito definite genericamente opere). Le attività dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, NTC18 e LL.G.20, nonché con quanto riportato nella Specifica Tecnica Generale relativa alle "Valutazioni Preliminari dello stato dell'opera, Piani di indagine, supporto specialistico in fase di indagine e verifiche accurate (ai sensi delle NTC18 e delle LL.G.20)" allegata al presente documento.

In particolare, per assessment, si intendono tutte le diverse attività strettamente interconnesse tra loro che consentono di eseguire valutazioni approfondite sia sulla rispondenza funzionale delle opere, tenendo conto anche del relativo stato di conservazione, sia sulla eventuale necessità di

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

eseguire degli interventi di manutenzione e la relativa tipologia, sia essa di natura conservativa o di carattere evolutivo.

Tale processo di assessment è circoscritto all'ambito strutturale (statico e fondazionale) e sismico, con opportune integrazioni delle verifiche fino al livello 4 (introduzione delle azioni sismiche, utilizzo dei coefficienti zeta in luogo dei rapporti tra azioni e resistenza, analisi delle fondazioni salvo i casi in cui vengano escluse in accordo alle NTC18) e revisione degli scenari di carico, secondo quanto previsto dalle LL.G.20.

La realizzazione dell'assessment dei ponti e viadotti della Rete, consistente, quindi, sostanzialmente nell'esecuzione della valutazione della sicurezza di ciascuna opera secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni [NTC18] da operare con il massimo livello di conoscenza [LC3].

Tale piano, nell'ottica di un'omogenea valutazione delle opere in esercizio, va ad integrare gli obblighi di Verifica Accurata di Livello 4 [VAL4] previsti dalle LL.G.20 per le sole opere in Classe di Attenzione Alta [LL.G.20].

L'elenco delle opere sulle quali l'Appaltatore è chiamato ad effettuare la valutazione della sicurezza sarà contenuto all'interno di ciascun Contratto attuativo. L'Appaltatore dovrà essere in grado di eseguire tutte le verifiche nel rispetto delle normative vigenti.

Il processo di assessment dovrà essere eseguito in fasi distinte e consequenziali:

- FASE 0: Analisi e studio della documentazione a disposizione della Committente, su ciascuna opera, corredata da eventuali sopralluoghi in campo. Tale fase è associata alla successiva FASE 1 o alla FASE 2 laddove non sia prevista la FASE 1.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

- FASE 1 (necessaria solo per le opere che alla data di emissione del Contratto Attuativo presentino difetti non significativi). Valutazione preliminare dello stato dell'opera, a sua volta frazionata in 3 sotto-processi:
  - o VPL3 - Valutazione Preliminare dell'opera di Livello 3 in accordo alle LL.G.20.
  - o VPPS - Verifica Preventiva e Parziale della Sicurezza.
  - o VPID - Valutazione Preliminare di Incidenza del Difetto.
- FASE 2. Redazione del Piano di Indagine finalizzato all'approfondimento della conoscenza dell'opera in accordo alle NTC18 ed al LL.G.20 (geometria, dettagli costruttivi, caratterizzazione dei materiali e dei terreni). Assistenza e supervisione alle indagini.
- FASE 3. Verifica Accurata di Livello 4 (VAL4) in accordo alle LL.G.20.
- FASE 4. Eventuale prova di carico e analisi dei risultati.

La prova di carico sarà eseguita solo dietro indicazione motivata, documentata attraverso un opportuno documento programmatico, dell'OE ed a seguito di espressa autorizzazione da parte del DEC.

Per le specifiche dell'attività si rimanda al paragrafo 3.5. dell'Allegato C.

L'Appaltatore, in funzione dell'estensione delle attività assegnate, dovrà non solo limitarsi alla valutazione numerica delle opere ma redigere la documentazione tecnico-economica progettuale per le fasi di prova in campo ed in laboratorio, supervisionare di concerto con la SA le indagini ed effettuare l'analisi e la post elaborazione critica dei dati provenienti dai laboratori.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Articolo 4 (Importo dell'Accordo quadro)

L'importo massimo presunto dell'Accordo Quadro è pari a euro \_\_\_\_\_  
al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli  
oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, pari a  
\_\_\_\_\_.

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall'Appaltatore secondo le modalità indicate all'articolo "Fatturazione e Pagamenti".

I prezzi che l'Appaltatore applicherà per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto saranno quelli indicati nell'allegato B.

L'importo dell'Accordo Quadro potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all'Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore dà espressamente atto ed accetta, quindi, che la formalizzazione dell'affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto all'acquisizione dell'intero servizio e che, pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse l'esecuzione di prestazioni di entità significativamente inferiore a quella massima prevista, lo stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti della Committente, atteso che i corrispettivi per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono stati dallo stesso considerati, come in effetti sono, adeguatamente remunerativi. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei Servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Applicativi emessi dalla Committente.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Articolo 4bis (Anticipazione)

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, sul valore di ciascun Contratto

Attuativo, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al

20 %, da corrispondere all'Appaltatore, per ciascun Contratto Attuativo, en-

tro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione mag-

giorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al re-

cupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della presta-

zione. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti

per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 22 del presente Ac-

cordo. L'Appaltatore beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di

restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a

lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono

dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

Fermo quanto sopra l'Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla re-

stituzione dell'anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento an-

ticipato del presente Accordo o del singolo Contratto Applicativo, ivi com-

presi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.

Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20 %

sull'ammontare complessivo di ciascun pagamento e, per il recupero del resi-

duo, sull'ultimo pagamento utile.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Articolo 5 (Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto della Committente)

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, e comunque entro dieci giorni dalla data di accettazione del presente atto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente ed alla Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è l'interfaccia nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

La Committente, inoltre, può nominare il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare il RUP per l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 6 (Avvio dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro)

La Committente darà avvio all'esecuzione dell'Accordo Quadro con l'emissione del primo contratto attuativo, secondo quanto previsto al successivo art. 8. Si riserva, tuttavia, di dare avvio all'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice.

Articolo 7 (Durata e Opzione)

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione tra le Parti.

La durata del presente Accordo Quadro potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dell'Accordo Quadro nei casi previsti dall'articolo 107 del D.lgs. 50/2016, così come disciplinato al successivo articolo "Sospensione del Contratto".

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto

termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro, eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

Ove i termini per l'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Attuativi andassero oltre il termine di validità del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti e comunque fino alla conclusione di tutte le attività oggetto di affidamento, secondo quanto previsto nello specifico nella documentazione di gara.

Detta estensione del termine di validità non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

L'Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata massima, in caso di esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli Contratti Attuativi, della somma economica stabilita come quantitativo massimo del presente Accordo.

**Articolo 8 (Contratti Attuativi)**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i servizi oggetto del presente atto, che saranno richiesti dalla Committente mediante singoli Contratti Attuativi (indicati nel testo anche con CA), nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei relativi allegati e nel Contratto Attuativo di riferimento.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

La stipula dei Contratti Attuativi verrà richiesta dalla Committente al momento in cui, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, la stessa necessiti di uno o più servizi oggetto dell'appalto.

In tal caso, la Committente invierà all'Appaltatore una proposta di Contratto Attuativo. Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi documenti allegati.

Il Contratto Attuativo si intenderà perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, della già menzionata documentazione debitamente sottoscritta.

Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore ed inviato, unitamente agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC alla Committente.

Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero C.I.G., cui l'Appaltatore dovrà far riferimento per le fatture successivamente emesse, riporterà:

- l'oggetto dei servizi richiesti;
- organigramma di commessa con indicazione dei nominativi dei professionisti coinvolti;
- cronoprogramma delle attività ove richiesto;
- l'importo complessivo previsto per l'esecuzione dei servizi richiesti, in accordo con i termini economici offerti in gara;
- il dettaglio delle singole prestazioni e dei relativi prezzi con determinazione dell'impegno risorse per dimensioni e professionalità;
- eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalità riportate nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, ancorché non esplicitamente menzionate.

Articolo 9 (Penali)

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell'Appaltatore, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato della Committente o oggettive condizioni di impedimento, troveranno applicazione le penali definite nell'Allegato C paragrafo 5.7, ferme restando eventuali ulteriori ipotesi e relative penali previste specificatamente nei singoli CA.

Inoltre, in virtù di quanto dichiarato dall'Appaltatore nell'offerta tecnica (Allegato A), la Committente si riserva di applicare le seguenti penali:

- Criteri B.1 "Struttura Tecnica Organizzativa", B.2 "Sistema di Project Management" e B.5 "Project control": la Committente, qualora ravvisasse una metodologia difforme da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dall'Appaltatore, si riserva di applicare una penale pari a euro 7.000,00. L'Appaltatore è tenuto a colmare questo disallineamento entro 1 mese dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora alla scadenza del già menzionato periodo di 1 mese tale metodologia difforme dovesse continuare a persistere la Committente si riserva di applicare una ulteriore penale di importo maggiorato del 20% rispetto alla precedente concedendo all'Appaltatore un periodo di un ulteriore mese per colmare questo disallineamento. Qualora il già menzionato disallineamento dovesse in seguito continuare a persistere la Committente si riserva di applicare con una cadenza

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

pari a quindici giorni una ulteriore penale di importo maggiorato del 20%

rispetto all'ultima applicata concedendo un periodo per colmare il disallineamento di 15 giorni.

La Committente al di là della facoltà di applicazione di penali come sopra indicato al constarsi di una metodologia difforme da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dall'Appaltatore si riserva di risolvere il contratto.

Le penali sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel Contratto Attuativo, non recuperabili.

L'importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto dello specifico Contratto Attuativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 113 bis, comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla già menzionata percentuale troverà applicazione quanto previsto dal successivo articolo "Risoluzione del contratto".

La Committente ha, altresì, la facoltà di risolvere l'AQ, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi Contratti Attuativi raggiunga il 10% del valore netto dell'Accordo Quadro, in applicazione di quanto previsto dal successivo articolo "Risoluzione del contratto".

Le penali sono applicate dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di rifiuto delle medesime da parte della Committente, la stessa provvederà a trattenere l'importo relativo alla penale applicata

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al Contratto Attuativo,  
ovvero dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Appaltatore  
per eventuali maggiori danni subiti dalla Committente o per indennizzi, ri-  
sarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare  
agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la Com-  
mittente stessa debba sostenere per cause imputabili all'Appaltatore.

Articolo 10 (Obblighi dell'Appaltatore)

Oltre a quanto riportato nel paragrafo 8 dell'Allegato C, l'Appaltatore si  
obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni, dedotte nel presente Accordo  
Quadro e nei singoli Contratti Attuativi che verranno sottoscritti, in buona  
fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente  
adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola  
con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in  
materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospen-  
dere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dei  
Contratti Attuativi stipulati, trattenendoli, per conto di chi spettino,  
fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale credito  
dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero  
relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30, commi 3, 4, 5,  
5bis e 6, del Codice.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dei Contratti Attuativi.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata dell'Accordo, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente atto.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Articolo 11 (Composizione societaria D.P.C.M. n. 187/1991 variazioni organi-  
smi tecnici ed amministrativi)

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187  
dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso  
d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali va-  
riazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria  
nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e  
conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedente-  
mente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempe-  
stivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori,  
imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio  
assetto proprietario, inviando allo stesso tempo idoneo documento legale dal  
quale risulti tale variazione.

È fatto obbligo all'Appaltatore altresì di comunicare la eventuale varia-  
zione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo  
dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione  
del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché  
le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o  
affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di  
appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente  
l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni  
di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182  
bis della Legge Fallimentare.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

La violazione del già menzionato obbligo di comunicazione è valutabile dalla

Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Commit-

tente si riserva di risolvere l'Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

**Articolo 12 (Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali)**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Con-

tratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo

le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Con-

tratto e nel paragrafo 7 dell'Allegato C nonché negli impegni assunti con

l'offerta tecnica (Allegato A).

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Ac-

cordo Quadro nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto nonché di

quelle che verranno stabilite nei Contratti Attuativi.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'ese-

cuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla

Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec o fax, immediata comunica-

zione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione dei Con-

tratti Attuativi, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza

delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con ri-

guardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contri-

buti sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appal-

tatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

**Articolo 13 (Regolarità contributiva - DURC e regolarità fiscale)**

La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione dell'Accordo Quadro sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell'Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 14 (Fatturazione e Pagamenti)

Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Attuativo, secondo le modalità ivi precisate.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento ricezione della fattura, emessa su specifica richiesta del RUP.

Resta inteso che non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima alla Committente.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Modalità di fatturazione

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

È inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero dell'Accordo Quadro/

/ Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del contratto attuativo /

Il numero del presente Accordo dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

Gestione contabilità

Per ciascun Contratto Attuativo, il compenso per i servizi richiesti avverrà secondo le modalità disciplinate nel CSA ed applicando i prezzi riportati nell'Allegato B.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente agli importi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità, i termini e le condizioni su indicati.

**Articolo 15 (Invariabilità dei Prezzi)**

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore, con la firma del presente Accordo, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità,

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta - anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.

/ (eventuale - da inserire nel caso di servizi con Fornitori stranieri)

Articolo xx

Regime Fiscale

Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.

Qualora l'Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, l'Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;
- indicazione della residenza fiscale dell'Appaltatore;
- attestazione che l'Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di residenza;
- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /

Articolo 16 (Cessione del credito o dell'Accordo Quadro)

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto l'Accordo Quadro per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti.

Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione dei codici CIG dei Contratti Attuativi. La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Accordo non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 17 (Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari - Nullità assoluta)

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a

pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcon-

traente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabi-

lità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla

Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto ob-

bligo da parte dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a

dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma -

Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri stru-

menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà

l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art.

"Clausola risolutiva".

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore in-

dica, come segue, in relazione al presente accordo Quadro, gli estremi iden-

tificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via

non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi co-

dici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi

altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati

indicati, inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP. L'Appaltatore si

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

obbliga, inoltre, a comunicare, inviando tale comunicazione alla c.a. del

RUP, ogni variazione dell'indirizzo pec intervenuta.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in fa-

vore dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti al presente Accordo Qua-

dro, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul

conto corrente bancario/postale \_\_\_\_\_ (IBAN o numero di

conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse

pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per

i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fi-

scale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono:

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ ;

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ ;

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/po-

stale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato

nel Contratto Attuativo al quale si riferisce il pagamento.

**Articolo 18 (Comunicazioni e domicilio)**

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per

iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai

seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: [autostradeperlitalia@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it) all'attenzione di

\_\_\_\_\_ .

APPALTATORE: \_\_\_\_\_ all'attenzione di

\_\_\_\_\_ .

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

**Articolo 19 (Sicurezza Sul Lavoro)**

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

- a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l'eventuale cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

Nei già menzionati casi l'Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008), verrà predisposto, ove necessario, in fase di stipula dei contratti attuativi.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del CA.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Articolo 20 (Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori)

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione dell'Appalto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali, con riferimento alle tariffe applicabili alla data di stipula del presente Contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione dell'Appalto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6, del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente alla verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga, pertanto, a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003.

Articolo 21 (Tutela dell'ambiente e della Sicurezza)

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza;
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività;
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza;
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo;
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

Articolo 22 (Cauzione Definitiva)

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula dell'Accordo Quadro e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, ferma restando la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi o dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi del successivo articolo 26 "Risoluzione".

**Articolo 23 (Polizza R.C. Professionale)**

L'Appaltatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro deve essere munito di una polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, senza indicazione di sotto limiti per danni a persone, a cose, danni patrimoniali o danni da interruzione di esercizio.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

La polizza, in particolare, copre oltre alle spese di progettazione delle eventuali varianti, anche i maggiori costi che la Committente dovesse sopportare a seguito delle varianti dovute ad errori od omissioni del progetto esecutivo.

La polizza deve prevedere altresì idonea copertura per la denuncia di sinistri successiva al periodo contrattuale. Eventuali limitazioni della polizza, in termini di garanzie, franchigie, sotto limiti non potranno essere invocati quali limitazione di responsabilità da parte dell'Appaltatore.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Qualora la polizza sia riferita all'intera attività dell'Appaltatore, l'attività oggetto del presente contratto rientra espressamente nell'oggetto della copertura.

La predetta polizza ha validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro, dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino all'emissione del certificato di verifica di conformità relativo all'ultimo Contratto Attuativo stipulato tra le Parti.

A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza n. \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_ avente un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad € 5.000.000,00.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore per le garanzie e polizze presentate, non comporta l'inefficacia della polizza nei confronti della Stazione appaltante.

La polizza è stata stipulata a nome dell'Appaltatore affidatario del presente contratto. Nel caso di operatore economico plurisoggettivo, la polizza deve essere stipulata a nome del raggruppamento e deve garantire tutti i componenti del raggruppamento.

**Articolo 24 (Sospensione dei Servizi)**

Il RUP potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse, nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016.

Della sospensione sarà redatto apposito verbale, controfirmato dall'Appaltatore.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Alla cessazione delle cause di sospensione, il RUP disporrà la ripresa

dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale, redigendone ver-

bale in contraddittorio con l'Appaltatore.

In materia di sospensione trovano applicazione, per quanto non espressamente

previsto nel presente Accordo Quadro o nei singoli Contratti Attuativi, le

previsioni di cui all'art. 107 del Codice per quanto compatibili con il ser-

vizio oggetto di affidamento.

Articolo 25 (Risoluzione - Clausola risolutiva espressa)

Risoluzione dei Contratti Attuativi

La Committente può risolvere i CA per grave inadempimento dell'Appaltatore,

ai sensi dell'articolo 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore mo-

tivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate penali di cui al CSA, di importo superiore al

10% (dieci per cento) dell'importo netto del CA;

- in caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi presta-

zione oggetto di un CA per negligenza dell'OE;

- in caso di sospensione arbitraria del servizio;

- il mancato adempimento degli oneri e obblighi normativi, riportati

nel CSA.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito

alla risoluzione del CA, comprese le eventuali maggiori spese connesse al

completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di

penali che l'Appaltatore dovrà riconoscere alla Committente per il mancato

adempimento delle prestazioni.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere la somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

**Risoluzione dell'Accordo Quadro**

La Committente può risolvere l'AQ per grave inadempimento dell'OE, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali di cui al CSA, che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'Accordo Quadro;
- qualora siano risolti, per le condizioni di cui al precedente paragrafo, almeno 3 CA in un periodo di 12 mesi, a prescindere dall'ammontare delle penali;
- qualora non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente AQ in capo all'Appaltatore, anche con riferimento agli impegni assunti dallo stesso in sede di offerta tecnica.

In caso di risoluzione dell'AQ, la Committente si riserva di consentire l'ultimazione dei Servizi ancora in essere in virtù dei CA già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti CA già sottoscritti. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione dell'AQ, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'Appaltatore dovrà riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle prestazioni. Per il risarcimento di tali danni la

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Committente può trattenere la somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, l'inadempimenti degli obblighi previsti a carico dell'Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo 10 "Obblighi dell'Appaltatore", Art. 11 "Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi", Articolo 12 "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", Articolo 16 "Cessione del credito o dell'Accordo Quadro", Articolo 17 "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari - Nullità assoluta", Articolo 19 "Sicurezza Sul Lavoro", Articolo 20 "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Articolo 21 "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", Articolo 22 "Cauzione Definitiva", Articolo 29 "Subappalto", Articolo 32 Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione.

In tutti i casi di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del singolo contratto attuativo o del presente Accordo Quadro.

Articolo 26 (Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010)

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire

la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'articolo 3

comma 9 bis della L. 136/2010.

**Articolo 27 (Recesso)**

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente Accordo Qua-

dro, previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preav-

viso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di effi-

cacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica

certificata, con le modalità di cui all'articolo 109 del Codice. In tal

caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente ese-

guito, nonché di un indennizzo pari al 10% della differenza tra l'importo

dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso of-

ferto in fase di gara, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e

ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

**Articolo 28 (Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti**

**Terzi)**

L'Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente accordo quadro la

non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo

svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, even-

tuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9,

co. 2, art. 13 e 14 etc.).

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Articolo 29 (Avvalimento)

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa \_\_\_\_\_ alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore.

Articolo 30 (Subappalto)

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

È consentito all'Appaltatore, nei limiti di quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del Codice, il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate: \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili all'Accordo.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare la clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e la clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ovvero

In considerazione della circostanza che l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, non ha manifestato l'intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio da subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

**Articolo 31 (Riserve dell'Appaltatore)**

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Accordo, dovranno essere formulate per iscritto, a

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui al precedente articolo 18,

a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti

dall'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudi-

zio per l'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver

diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo

pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. 18, sempre a pena di de-

cadenza, in occasione dell'emissione di ogni singola successiva fattura re-

lativa alle prestazioni oggetto di appalto.

3. Le Riserve dovranno essere formulate dall'Appaltatore, a pena di

inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione

dei fatti o atti controversi che l'Appaltatore ritiene a fondamento della

propria istanza, nonché delle somme cui l'Appaltatore ritiene aver diritto

secondo le modalità di cui ai precedenti capoversi esponendo le relative

calcolazioni. Non è ammessa qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve,

sia nella parte motivazionale che nella parte economica, successivamente

alla prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da co-

siddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il pe-

riodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui

l'Appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del "fatto continua-

tivo" stesso.

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e

modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute

e/o inammissibili e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi di-

ritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

valere dall'Appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti. Tale provvisorietà, quindi, non potrà mai essere invocata dall'Appaltatore per evitare il protrarsi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell'art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate nel certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.

6. All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

Articolo 32 (Accordo Bonario per i servizi e le forniture)

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare nei modi e nei termini di cui all'art. 206 del Codice, il Responsabile del Procedimento promuoverà la procedura prevista al fine di pervenire all'accordo bonario. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei

contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere ri-

solte mediante transazione nel rispetto dell'art. 208 del D.lgs. 50/2016

Articolo 33 (Certificato di verifica di conformità)

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento

del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle presta-

zioni avvenga in conformità alle previsioni contrattuali e di legge.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni relative a ciascun Contratto

Attuativo, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite di

soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità/regolare ese-

cuzione, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento -

in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e

qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previ-

sioni dell'Accordo Quadro, dei Contratti Attuativi e di legge.

L'Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la

verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità che verranno

stabilite.

La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, dif-

formità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non compor-

tano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 102 del Codice e di quanto previsto

dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai

sensi dell'articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

via transitoria, fino all'adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss.

del DPR 207/2010.

Articolo 34 (Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy)

L'Appaltatore si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia).

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/auto-dichiarazioni richieste dalla Committente ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente alla sottoscrizione del contratto. L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del presente Accordo quadro, in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Articolo 35 (Responsabilità dell'Appaltatore)

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente atto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all'affidamento stesso.

Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente contratto, l'Appaltatore medesimo è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.

L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l'Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo 36 (Riserva di proprietà)

La Committente sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dall'Appaltatore, su specifica ed espressa

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

richiesta scritta della Committente, in esecuzione delle attività funzionali ai servizi di cui al presente Accordo Quadro e che siano relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime siano frutto di un'elaborazione originale della Committente e non siano riconducibili alla implementazione o alla interpretazione di uno standard reale o de facto supportato dall'attività fornita dall'Appaltatore (di seguito, "Risultati"). L'Appaltatore non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Al fine di garantire il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati, l'Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione, codici sorgente esclusi ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire a quest'ultima il loro pieno utilizzo.

L'Appaltatore si impegna altresì, anche per conto del proprio personale, a fornire alla Committente le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte della stessa e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e prosecuzione.

L'Appaltatore terrà comunque pienamente indenne la Committente da ogni eventuale pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati, rispetto ai quali la Stazione Appaltante depositi domande di brevetto, eccetto il caso in cui quest'ultima riconosca il diritto del personale dell'Appaltatore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

In caso l'Appaltatore sia proprietario o comunque disponga, durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, di diritti di proprietà intellettuale (di seguito, "Diritti"), tali per cui l'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione, l'Appaltatore concede fin d'adesso alla Committente licenza non-esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente potrà rivalersi sull'Appaltatore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, qualora la violazione avvenga nel corso dell'esecuzione, di risolvere di diritto il Contratto ex art. 1456, Codice civile.

Art. 37 (Impegno di riservatezza)

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle attività che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano alla Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Articolo 38 (Informativa per la gestione dei dati relativi all'Accordo Quadro)

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR), le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Per la Committente, così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è il geom. Enrico Valeri quale Direttore della Direzione Gestione Rete della stessa Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC ... al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

- Per l'Appaltatore .....

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Articolo 39 (Foro Competente)

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo quadro e dei Contratti attuativi o comunque a questi connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 40 (Spese e Regime fiscale dell’Affidamento)

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. n. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al Contratto potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l'Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

Il Contratto è stipulato dalle Parti, ai sensi dell'art. 32, comma 14, Codice Appalti.

Il Contraente è tenuto a trasmettere il Contratto, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione, tramite PEC al seguente indirizzo: [autostradepertilialia@pec.autostrade.it](mailto:autostradepertilialia@pec.autostrade.it).

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art. 5 "Responsabilità dell'Appaltatore", Art. 9 "Penali", Art. 14 "Fatturazione e Pagamenti", Art. 16 "Cessione del credito o dell'Accordo Quadro", Art. 22 "Cauzione Definitiva", Art. 24

**Accordo Quadro n. xxxxxx**

"Sospensione dei servizi", Art. 25 "Risoluzione del Contratto - Clausola Risolutiva Espressa", Art. 27 "Recesso", Art. 37 "Riservatezza", Art. 39 "Foro Competente".

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.